

DECISIONE A CONTRATTARE N. 14/CT/2021

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata all'acquisto di ubiquitina Sigma Aldrich - Progetto Protmol-AIPRAS Onlus – CUP B52F20000360007
Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con Provvedimento del Presidente n. 93 del 19 luglio 2018 prot.n. 0051080 in vigore dal 1 agosto 2018 e pubblicato sul sito MIUR in data 25 luglio 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del CNR e sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore il 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR di cui al protocollo n. 0025034 del 4 maggio 2005 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 alla GU della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare l'art. 59 “Decisione di contrattare” e l'art. 28 “Impegno”;

VISTO il provvedimento n. 7 del Presidente del CNR di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 0006181 del 28 gennaio 2020, con cui al Dott. Michele SAVIANO è stato attribuito l'incarico di Direttore facente funzione dell'Istituto di Cristallografia (IC) di Bari, a decorrere dal 1° febbraio 2020;

VISTO il Provvedimento del Presidente CNR n. 04 del 18 gennaio 2019 prot n. 0003897, avente per oggetto "Istituto di Cristallografia (IC) con sede a Bari: modifica e sostituzione dell'Atto Costitutivo”;

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Istituto di Cristallografia prot. IC-CNR n. 0002291 del 18 dicembre 2020 relativo alla proroga dell'incarico del Dott. Francesco Attanasio a Responsabile delegato alla gestione della sede secondaria di Catania dell'Istituto di Cristallografia, con decorrenza dall' 01/01/2021;

VISTA la delibera n. 290/2020 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 15 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2021;

VISTO l'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo secondo cui l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche o integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 recante "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'articolo 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO, altresì, che, secondo il combinato disposto dagli artt. 32, comma 2) secondo periodo e 36, comma 2, lettera a) e b) del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO l'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 e la successiva legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

VISTO l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Legge di stabilità 2019" che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, permette alle amministrazioni pubbliche di non ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiori a 5.000 euro;

VISTO, altresì, il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rubricato “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ed in particolare l’art. 10, comma 3, secondo cui le disposizioni di cui all’art. 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti pubblici (tra cui rientra il CNR) per l’acquisto di beni e servizi *funzionalmente* destinati all’attività di ricerca;

CONSIDERATO che, l’acquisto dell’ubiquitina Sigma Aldrich è indispensabile per effettuare misure a completamento di risultati precedentemente ottenuti, così come specificato nella relazione presentata dalla Dott.ssa Grasso Giulia, prot. IC-CNR n. 0000758 del 19/04/2021, dalla quale si evince che ci si rivolgerà all’operatore economico Merck Life Science S.r.l. il quale, in seguito all’indagine di mercato effettuata, ha presentato l’offerta più bassa n. R-4370826.2 del 07/04/2021 con un costo stimato di euro 456,00 (IVA Esclusa) che è stato ritenuto congruo;

CONSTATATO che non sono disponibili Convenzioni CONSIP S.p.A. raffrontabili con quanto è oggetto della presente procedura;

CONSIDERATA la relativa copertura finanziaria nella voce dell’elenco annuale “Prodotti Chimici”;

CONSTATATO che sono state avviate le verifiche necessarie prima della stipula del contratto in conformità alle indicazioni fornite dall’ANAC, nelle Linee Guida n. 4 su riportate, per gli appalti di importo inferiore a 20.000,00 euro;

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Tracciabilità dei flussi finanziari” e il d.l. 187/2010 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217 che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della AVCP recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” e la recente Delibera n. 556 del 31/05/2017 dell’ANAC aggiornata al decreto legislativo n. 56/2017;

RITENUTO dunque che, trattandosi di un affidamento di fornitura di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, vi siano i presupposti normativi e di fatto per poter procedere mediante una procedura semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, e dei costi e dei tempi necessari di espletamento;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DETERMINA

1. Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Indelicato Liliana che possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere per le fasi di tale procedura;
2. Di procedere, per le ragioni indicate in premessa, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 a favore dell’operatore economico Merck Life Science S.r.l. – Via Monte Rosa 93 - 20149 Milano per l’importo di euro 456,00 (IVA esclusa);
3. Di dare atto che la spesa complessiva presunta di euro 556,32 è contenuta nei limiti di spesa delle voci

dell'elenco annuale in premessa specificata;

4. Di sottoporre il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;
5. Di procedere con la stipula del contratto mediante corrispondenza commerciale prescindendo dal termine dilatorio per il verificarsi della condizione di cui all'art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016;
6. Di stabilire, inoltre, che le clausole essenziali del contratto saranno:
 - 6.1. tempi di consegna: 3/4 giorni secondo disponibilità;
 - 6.2. luogo di consegna: CNR - Istituto di Cristallografia – Sede Secondaria di Catania - Via P. Gaifami 18, – 95126 Catania;
 - 6.3. modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data della verifica di regolare esecuzione della prestazione;
7. Di prescindere dalla cauzione provvisoria e dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 1, e dell'art. 103, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, così modificati dal decreto legislativo 56/2017, in considerazione dell'ammontare della spesa e della natura della fornitura, nell'ottica di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e in virtù dei principi di semplificazione e celerità del procedimento amministrativo;
8. Di registrare la somma complessiva di euro 556,32 con l'impegno n. 9170000125/2020 del 19/04/2021, sulla voce del piano 13024 "Prodotti Chimici"- GAE P0000035 a favore del soggetto creditore **Merck Life Science S.r.l. – P.IVA 13209130155 - codice terzo 45689**

IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA

Dott. Francesco Attanasio